



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani	Presidente relatore
dr. Roberto Monteverde	Giudice
dr.ssa Laura Maione	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1014/2016 tra le parti:

ATTORE

FALLIMENTO PELLAMI DORIA SRL, cf 04290480484

- difesa: avv. GIAMPIERO CASSI, cf CSSGPR52P22D612G
- domicilio: VIA BOVIO 30 - FIRENZE

CONVENUTI

MAURO CEI, cf CEIMRA56C16D815U

- difesa: avv. PATRIK TANCREDI, cf TNCPRK74P18D815P
- domicilio: VIA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123 00195 ROMA

GENNARO CIPRIANO, cf CPRGNR67D02L245I

- difesa: avv. GIANLUCA PARENTINI, cf PRNGLC75L07G843B
- domicilio: VIA CESARE BATTISTI 118 50054 FUCECCHIO

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.



Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 12/6/2019 sulle seguenti conclusioni:

Attore: Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti e le condotte esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannarli, in solido tra di loro e, comunque, condannare ciascuno di essi in relazione alle somme concernenti i danni riconducibili alle rispettive funzioni e ai rispettivi ruoli, atti e/o comportamenti – anche sotto il profilo dell'omessa adozione delle iniziative e degli atti imposti dalle disposizioni di legge in materia e/o dai loro doveri – ad ogni dei medesimi rispettivamente riconducibili e/o addebitabili, a pagare in favore del Fallimento della società Pellami Doria Srl (già Genesi Srl) e, per esso, in favore della Curatela di detto Fallimento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla Società fallita e/o dai creditori della medesima, per i titoli e le causali di cui in narrativa, l'importo che per detti titoli e causali sarà accertato nel corso del giudizio e/o ritenuto di giustizia, se del caso in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di legge, dal di del dovuto a quello dell'effettivo pagamento.

Rigetto dell'eccezione di arbitrato e di tutte le ulteriori contrarie domande, istanze ed eccezioni proposte dai convenuti.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Cei: In via pregiudiziale/preliminare principale: accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere e giudicare la presente controversia, stante la previsione della clausola compromissoria all'interno dell'art. 29 dello Statuto della ditta pellami Doria srl ed in virtù dell'art. 34 del D.Lgs n. 5/2003, con ogni consequenziale e necessario provvedimento;

- in via pregiudiziale/preliminare secondaria: accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere e giudicare la presente controversia, stante la previsione della clausola compromissoria all'interno dell'art. 29 dello Statuto della ditta pellami Doria srl ed in virtù dell'art. 34 del D.Lgs n. 5/2003, quantomeno con riferimento all'azione di responsabilità esercitata dalla Curatela del Fallimento Pellami Doria srl a tutela del patrimonio sociale, con ogni consequenziale e necessario provvedimento;

- nel merito in via principale: respingere le domande tutte formulate da parte attrice, sia in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per



tutti i motivi precedentemente esposti, sia in quanto generiche anche in punto di quantificazione delle somme chieste a titolo di risarcimento danni, sia in quanto non imputabili all'operato del signor Mauro Cei, sia in quanto non imputabili alla ditta Individuale Cei Mauro per difetto di legittimazione passiva, sia in quanto prive della concreta prova dell'effettivo pregiudizio per il patrimonio sociale e per i creditori della ditta Pellami Doria srl;

- nel merito in via secondaria: tenere indenne il signor Mauro Cei e la ditta Individuale Cei Mauro dal risarcimento eventualmente riconosciuto a favore della Curatela del Fallimento della ditta Pellami Doria srl per i danni al patrimonio sociale e/o ai creditori sociali causati dal signor Gennaro Cipriano nella gestione della società Genesi srl (poi Pellami Doria srl).

In via istruttoria, per l'ammissione delle prove chieste e non ammesse.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.

Cipriano: In via pregiudiziale/preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dalla Curatela del Fallimento Pellami Doria srl (precedentemente Genesi srl), stante la propria incompetenza a conoscere e giudicare la presente controversia per la presenza nello Statuto della ditta oggi fallita della clausola compromissoria, con ogni consequenziale e necessario provvedimento;

- nel merito in via principale: respingere tutte le pretese *ex adverso* formulate, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi precedentemente esposti ed in quanto non imputabili all'operato del signor Gennaro Cipriano, con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento.



Fatto e processo

Il curatore del Fallimento Pellami Doria Srl (già Genesi Srl, e d'ora in avanti DORIA, anche per il periodo in cui si chiamava Genesi), dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze del 9-10 aprile 2014, agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli ex amministratori Mauro Cei e Gennaro Cipriano riferendo che:

1. AU della società è stato fino a tutto il 2012 Mauro Cei, cui è subentrato Gennaro Cipriano a partire dal 4/1/2013, pur mantenendo Cei poteri gestori di fatto; Cei era anche il socio di maggioranza, con il 52% delle quote (il rimanente appartenendo alla moglie Cosetta Giannini), fino all'aprile 2013 allorché ha trasferito a Cipriano l'intera sua partecipazione;

2. a partire dal maggio 2011, negli stessi locali ove aveva sede DORIA ha iniziato ad operare, nel medesimo settore del commercio all'ingrosso di cuoio e pelli, l'impresa individuale Mauro Cei, che fino a quel momento aveva svolto solo attività come agente di commercio di prodotti tessili, abbigliamento e calzature; nel maggio 2012 è stata costituita la Ardesia Group Srl ("ARDESIA"), partecipata dai figli di Mauro Cei (Leonardo e Giacomo, già dipendenti della stessa DORIA), anch'essa dedita al commercio di pellami e con sede operativa nei medesimi locali della fallita (Fucecchio, via Sotto le Vigne 9); afferma dunque l'attore che Cei, operando in conflitto di interessi, avrebbe fatto subentrare la sua impresa individuale e la ARDESIA nelle attività (merci, attrezzatura e clientela) di DORIA, ma lasciando in carico a quest'ultima le spese generali della sede e del personale; per tale motivo, il convenuto è chiamato in giudizio non solo come ex amministratore della società fallita, ma anche quale titolare dell'impresa individuale;

3. l'ultimo bilancio della DORIA depositato al Registro Imprese è quello relativo all'esercizio 2011: risulta approvato anche quello del 2012 (portante una perdita di € 153.421), che però non è stato depositato, mentre poi si rinvencono solo stati patrimoniali informali al dicembre 2013 (con perdita di € 215.233) ed aprile 2014; anche la documentazione contabile consegnata al curatore è incompleta, mancando – ad esempio – i libri giornali degli anni 2013-2014;

4. il bilancio 2011 registra rimanenze per € 450.893, drasticamente ridotte fino ad € 141.750 nei due esercizi seguenti e del tutto sparite al momento del fallimento, ma senza che i dati delle vendite giustifichino una tale riduzione: dal che l'attore desume che i valori in bilancio erano falsi, oppure la merce è



stata distratta; inoltre, nel bilancio 2011 e negli stati patrimoniali successivi compaiono immobilizzazioni materiali (automezzi, macchine e attrezzature) per un valore complessivo di € 57.151,00 al netto degli ammortamenti, non reperite al momento del fallimento, mentre sono state rinvenute fatture di vendita di alcuni beni (due autovetture, cedute a terzi nell'estate 2012, parte delle attrezzature, vendute alla ARDESIA a fine 2012); molti crediti della DORIA hanno continuato ad essere inseriti in bilancio e negli stati patrimoniali (informali) del 2013-2014 sebbene fossero da svalutare come inesigibili, perché i debitori erano da anni falliti o estinti; infine, negli anni fino al 2012 la DORIA ha sostenuto spese per complessivi € 275.000, contabilizzate come immobilizzazioni immateriali, per la ristrutturazione della casa di abitazione dei coniugi Cei-Giannini, senza che risulti essere stato stipulato alcun contratto di comodato o simile, e senza che la relativa posta in bilancio sia stata oggetto dei dovuti ammortamenti.

Afferma l'attore che, detraendo dallo stato patrimoniale il valore dei beni alienati e delle altre poste attive insussistenti, il capitale sociale sarebbe andato perduto fin dal 2010; Cei avrebbe perciò dovuto mettere la società in liquidazione, invece la ha tenuta in vita al fine di scaricare su essa le spese sottraendole l'attività a beneficio suo personale nonché della sua impresa individuale e di ARDESIA.

Quanto a Cipriano, egli, divenuto AU, avrebbe assecondato le finalità illecite perseguite da Cei anziché contrastarle.

Conseguentemente, sia Cei che Cipriano avrebbero violato gli artt. 2392, 2393, 2394, 2476, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2485 e 2486 CC, arrecando un grave danno alla DORIA e ai suoi creditori; in assenza di una contabilità attendibile, il danno di cui il Fallimento chiede ai convenuti il risarcimento è fatto pari al deficit fallimentare, quantificato al termine della lite in € 1.099.229,23.

*

Mauro Cei si è costituito sollevando eccezione di incompetenza - quanto meno parziale, in relazione all'azione sociale di responsabilità - in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello Statuto; ed eccezione di inammissibilità della domanda svolta nei confronti della "ditta individuale".

Nel merito afferma che, negli anni in cui ha rivestito la carica di AU, i bilanci sono stati regolarmente depositati e rappresentavano in maniera veritiera, corretta e precisa delle risultanze contabili degli esercizi sociali.



Nessun addebito potrebbe essergli mosso per il bilancio 2012, avendo egli cessato la carica a far data dal 4.1.2013; peraltro, in questo bilancio redatto dal nuovo AU Gennaro Cipriano, si prevedeva che la perdita di esercizio di € 153.545 sarebbe stata coperta negli esercizi futuri, pertanto, ai sensi dell'art. 2482 bis CC, solo se alla fine del 2013 la perdita non fosse risultata diminuita di almeno 1/3, l'AU avrebbe dovuto convocare l'assemblea per la riduzione del capitale - ma nel 2014 è intervenuto il fallimento della società.

Invece, fintanto che egli ha ricoperto la carica di amministratore, non era tenuto ad adottare le iniziative di cui all'art. 2482 ter CC, in quanto non si era verificata la perdita del capitale sociale - anzi, l'ultimo bilancio da lui redatto esprimeva un utile di € 14.396. Inoltre:

- quanto alle rimanenze, egli si adoperò per la loro riduzione già nel 2012, al fine di far entrare liquidità all'interno della società fallita, tramite ingenti acquisti da parte della sua ditta individuale;

- quanto alle immobilizzazioni materiali non più presenti nel patrimonio sociale, rimarca di aver cessato la carica di AU il 4/1/2013 e, quindi, di essere del tutto estraneo alla redazione del bilancio 2012 e dei seguenti;

- con riferimento alle immobilizzazioni immateriali (spese di ristrutturazione della casa), afferma che esse furono sostenute per la società, che disponeva dell'immobile in forza di contratto di comodato;

- quanto ai crediti, quelli vantati nei confronti delle società Mubb Srl, Giovanni Borse Srl e Parentesi Quadra Diffusion Srl non avrebbero dovuto essere svalutati perché compensati con crediti vantati dai debitori verso terzi e coperti da polizze assicurative, e sarebbero stati quindi correttamente inseriti nei bilanci fino al 2011; ma anche i rimanenti, fino al 2012 avrebbero potuto essere riscossi, poiché i soggetti creditori non erano stati ancora sottoposti a procedure concorsuali.

La causa del dissesto di DORIA, piuttosto, sarebbe da ricercare nel fatto che un istituto bancario (MPS) caricò il conto corrente di addebiti illegittimi, che comportarono nel 2012 lo sconfinamento dall'affidamento, la conseguente segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e la perdita di fiducia del sistema creditizio; per tentare di consentire a DORIA di recuperare il sostegno delle banche Cei si dimise dalla carica di AU e, nel contempo, con la sua impresa individuale tentò di finanziare la società tramite ingenti acquisti di merci; il convenuto nega, invece, di aver trasferito clientela dalla DORIA alla Mauro Cei o ad altra società.



Per quanto attiene all'entità del risarcimento richiesto, contesta il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare seguito dall'attore, perché residuale rispetto alla esatta quantificazione del danno derivante da eventuali atti di *mala gestio*, da individuare specificatamente.

*

Gennaro Cipriano si è costituito sollevando eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e di incompetenza del Tribunale di Firenze, stante la clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto sociale.

Nel merito chiede il rigetto della domanda: precisa di aver assunto la carica di amministratore della società nel gennaio 2013, non per dismettere l'attività di impresa ma con l'opposta intenzione di riprenderla; a tal fine mantenne i rapporti con i precedenti clienti, partecipò a eventi fieristico/commerciali e promosse il contenzioso nei confronti di MPS per l'illegittimità degli addebiti in c/c che avevano provocato lo sconfinamento dall'affidamento.

I crediti che il fallimento afferma inesigibili ed erroneamente inseriti in bilancio, sarebbero stati viceversa ancora recuperabili al gennaio 2013.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, contesta il criterio della differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, perché residuale.

*

Acquisita la documentazione prodotta, chiesta consulenza contabile e ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

L'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria è infondata: al massimo, la clausola potrebbe essere invocata in relazione all'azione sociale, ma non per l'azione di risarcimento che spetta ai creditori e, per loro, al curatore fallimentare; talché, avendo l'attore esercitato ambedue le azioni, che hanno il medesimo contenuto, nessuna utilità può avere discutere se quella sociale potesse o meno essere esercitata.

Parimenti priva di interesse è l'eccezione di difetto di inammissibilità della domanda svolta nei confronti della "ditta individuale": è noto che la "ditta individuale" non è un soggetto di diritto, unico soggetto essendo la persona



fisica – imprenditore individuale; ma, infatti, il Fallimento non ha chiesto la condanna della “ditta” bensì di Mauro Cei.

Nel merito, gli addebiti mossi dall’attore ai convenuti sono sostanzialmente tre:

1. aver tenuto irregolari scritture contabili,
2. aver operato in conflitto di interessi, sottraendo utilità a DORIA per trasferirle alle altre imprese di famiglia,
3. aver proseguito indebitamente l’attività di impresa, nonostante l’avvenuta perdita del capitale mascherata da bilanci infedeli.

Il primo punto non è di per sé fonte di danno, ma influisce sul criterio di quantificazione dell’eventuale risarcimento.

Il secondo punto è assorbito nel terzo, anche in considerazione del fatto che gli atti distrattivi delle utilità di DORIA, secondo la stessa ricostruzione proposta dall’attore, si sarebbero verificati a partire dal 2012, ossia dopo la già avvenuta perdita del capitale sociale.

Quanto al terzo punto, secondo l’attore già nell’anno 2010 DORIA avrebbe dovuto essere messa in liquidazione, mentre è stata tenuta artificiosamente in vita grazie all’alterazione dei dati di bilancio, operata per mascherare l’avvenuta perdita del capitale – ed il suo assunto è da ritenere provato, anche secondo la distribuzione dell’onere probatorio discendente dalla natura extracontrattuale della azione spettante ai creditori.

Dalla documentazione contabile della società, esaminata tramite CTU, risulta infatti confermato che la società fallita aveva perduto già da anni il suo patrimonio sociale. Il consulente dott. Mazza ha esaminato, in termini qui condivisi, le situazioni contabili controverse, giungendo alle conclusioni che seguono.

a) I dati sulle rimanenze degli anni 2011 e 2012 sono da considerare inattendibili. Il CTU ha precisato che non è possibile operare un riscontro analitico del magazzino con i beni acquistati e venduti, ma, seguendo un criterio induttivo basato sulla ricostruzione dell’andamento della percentuale di ricarica, la totale assenza di beni al momento della dichiarazione di fallimento rimane inspiegabile.

I convenuti sottolineano l’elemento di incertezza dato, appunto, dal mancato riscontro analitico per desumerne l’opinabilità delle conclusioni del consulente e la sostanziale inutilizzabilità dell’indagine – salva eventuale rimessione della causa sul ruolo per ottenere dal CTU chiarimenti; ma, mentre



quest'ultima attività processuale appare del tutto inutile, avendo il CTU già chiarito quale criterio di indagine ha seguito, l'incertezza segnalata dai convenuti discende da loro manchevolezze, e, pertanto, non può che tornare a loro stesso svantaggio.

Infatti i bilanci, finché sono stati approvati sono da considerare sul punto poco chiari, essendosi essi limitati ad indicare l'incremento o il decremento rispetto all'anno precedente senza mai specificare il criterio utilizzato per la valorizzazione delle rimanenze; per poi cessare addirittura di essere redatti.

b) Le spese per lavori di ristrutturazione dell'immobile sono state inserite come *immobilizzazioni immateriali*, ma senza alcun ammortamento; pertanto, se pur si possa ritenere che la società godeva dell'immobile a titolo di comodato, per il quale era stato previsto il termine di sei anni con decorrenza dal 2005, il costo avrebbe dovuto essere ammortizzato in pari arco temporale; in tal modo, le spese avrebbero dovuto essere interamente ammortizzate - e azzerate dallo stato patrimoniale attivo - al termine del 2010; allo stesso modo, avrebbe dovuto essere espunto dalle immobilizzazioni immateriali, come interamente ammortizzato (già dal 2006) il costo per il "maxi-canone leasing" di un'autovettura, e nemmeno inserito altro "maxi-canone leasing", di cui ignora perfino a quale bene si riferisca; parimenti avrebbe dovuto essere azzerata la spesa per l'acquisto di un software, effettuato nel 2005, neppure registrato nel libro dei cespiti ammortizzabili.

c) I valori registrati come *immobilizzazioni materiali* possono essere considerati corretti per gli anni 2010-2011, mentre avrebbero dovuto essere abbattuti negli anni successivi.

d) I *crediti* avrebbero dovuto essere pesantemente svalutati già nel 2009-2010 (per € 177.350) e nel 2011 (per ulteriori € 267.755).

Con riferimento ai crediti, Cei afferma che alcuni di quelli divenuti insolventi sarebbero stati parzialmente compensati con la cessione di crediti vantati dai propri debitori verso terzi e garantiti da polizze assicurative; ma, mentre risulta come la stessa DORIA abbia considerato (non nei bilanci, ma in note di variazione IVA) quei crediti come persi, difettano elementi per ritenere che i crediti ceduti fossero esistenti ed esigibili, tanto che non vi è alcuna prova che la società fallita li abbia poi incassati.

In considerazione dei punti sopra considerati, i bilanci dal 2009 al 2011, secondo il CTU, non rappresentano in termini veritieri e corretti la situazione patrimoniale di DORIA: al termine del 2009 il patrimonio netto era già passato



al negativo (€ - 3.978), con disavanzo aumentato negli esercizi seguenti (€ - 270.431 nel 2010, € - 313.738 nel 2011).

Dunque, all'approvazione del bilancio 2009 l'AU avrebbe dovuto mettere la società in liquidazione, in assenza di adeguata ricapitalizzazione; e non può avere rilievo il fatto che due anni dopo, nel 2012, DORIA abbia iniziato una causa contro MPS per un risarcimento danni da oltre 857mila Euro, credito comunque tutt'altro che certo. I convenuti si dolgono del fatto che né l'attore né il CTU hanno considerato la fondatezza dell'azione iniziata contro MPS, ma nessuna considerazione di fondatezza di quella pretesa può essere fatta sulla scorta del solo atto di citazione redatto per conto di DORIA, unica documentazione portata dai convenuti in questa sede.

Aver proseguito l'attività integra violazione di preciso obbligo posto dalla legge a carico dell'organo amministrativo, a tutela del patrimonio sociale e delle ragioni dei creditori. Pertanto dev'essere affermata la responsabilità di Cei e di Cipriano per i danni provocati dalla accertata violazione.

Né è invocabile il disposto dell'art. 2482*bis* CC, che si riferisce non all'ipotesi di perdita del capitale ma al diverso caso della sua diminuzione di oltre un terzo.

Il CTU ha determinato il "danno incrementale" prodotto dalla illecita prosecuzione dell'attività di impresa, quantificandolo in € 805.643 tra il 31.12.2009 e la data del fallimento, di cui € 26.102 imputabile al periodo di gestione Cipriano.

L'applicazione del criterio differenziale è giustificato dalla incompletezza e inattendibilità delle scritture contabili. Cei è tenuto al risarcimento in misura pari al danno provocato fino alla sua permanenza nella carica di AU (€ 805.643 - 26.102 = 779.541), non essendo stati prodotti elementi probatori sufficienti a ritenere che egli abbia proseguito la gestione, di fatto, anche dopo il subentro di Cipriani.

Quest'ultimo, dal canto suo, è tenuto a risarcire i danni prodottisi durante la sua amministrazione (€ 26.102), anch'egli avendo proseguito l'attività anziché chiedere l'immediato scioglimento della società.

Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria calcolata sull'aumento del disavanzo patrimoniale, dal termine di ciascun esercizio fino alla data odierna; non sono invece dovuti ulteriori interessi, non risultando un danno da ritardo superiore alla rivalutazione riconosciuta.



Le spese del processo seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna Mauro Cei a pagare al Fallimento Pellami Doria Srl la somma di € 779.541 a titolo di risarcimento dei danni, oltre alla rivalutazione come da motivazione; nonché a rimborsare allo Stato le spese di lite di parte attrice, liquidate in complessivi € 5.522 per compensi professionali del difensore, oltre rimborso delle spese anticipate e prenotate;
2. condanna Gennaro Cipriano a pagare al Fallimento Pellami Doria Srl la somma di € 26.102 a titolo di risarcimento dei danni, oltre alla rivalutazione come da motivazione; nonché a rimborsare allo Stato le spese di lite di parte attrice, liquidate in complessivi € 2.200 per compensi professionali del difensore, oltre rimborso delle spese anticipate e prenotate;
3. pone le spese della CTU a definitivo carico solidale dei convenuti.

Firenze, 12 giugno 2019

Il presidente
dr. Niccolò Calvani

